Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da n. 5 sorgenti tributarie del torrente Sessera, nei Comuni di Ailoche e Crevacuore, assentita a "Cordar Valsesia S.p.A" con D.D. n° 688 del 23.06.2016. PRATICA PROVINCIALE n° AILOCHE1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 688 del 23.06.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DETERMINA (omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4 maggio 2016 dal Sig. Paolo CROSO, Presidente del consiglio di amministrazione di Cordar Valsesia Spa, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, a Cordar valsesia SpA (codice fiscale 01271960021), con sede in Serravalle Sesia (VC), frazione Vintebbio – Regione Partite S.S 299, la concessione preferenziale chiesta in precedenza dal Comune di Crevacuore con istanza in data 31 luglio 2000, per poter continuare a derivare da un gruppo di 5 sorgenti del bacino del torrente Sessera, nei Comuni di Ailoche e Crevacuore, una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 2,76 ed un volume massimo annuo di metri cubi 51.542, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 1,63 d'acqua sotterranea ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto – gestione del servizio idrico integrato del Comune di Crevacuore), (omissis)

Di accordare il rilascio della concessione preferenziale a decorrere dal 10 agosto 1999 data di entrata in vigore del decreto di attuazione DPR 18 febbraio 1999 n° 238 e per un ulteriore periodo di anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.664 di Rep. del 04 maggio 2016

ART. - 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Ailoche e Crevacuore, entro i cui territori ricadono le opere di presa dell'acqua. La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31 come modificato ed integrato con D.Lgs 2 febbraio 2002 n° 27, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo ed idoneo trattamento di disinfezione ed a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati per il tramite della competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore a quattro prelievi annuali. A norma dell'articolo 9, comma 4 del regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).", approvato con D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R, l'esercizio delle derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili è consentito anche in deroga al valore del "Deflusso Minimo Vitale" imposto dall'articolo 3 dello stesso regolamento; qualora non siano disponibili fonti alternative o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico o

economico. Per le derivazioni di cui al predetto comma non si applica in ogni caso la disposizione di cui all'art. 6, comma 5 del medesimo regolamento regionale. In corrispondenza di ciascuna sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicato e mantenuto un cartello indicatore dei termini relativi alla deroga al valore del "D.M.V.". Qualora sia accertato il venir meno delle condizioni in forza alle quali viene concessa la presente deroga, l'Amministrazione concedente potrà rideterminare ed imporre il valore di D.M.V. in vigore al momento in cui si renda necessario. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive integrazioni o modificazioni in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999, n° 22 e ss.mm.ii., l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata contestualmente con la consegna della concessione stessa da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della stessa L.R. A norma dell'articolo 3, comma 2 della citata legge regionale, il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

> Il Responsabile del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche Dr. Graziano STEVANIN